

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4063

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del **Deputato ABATE**

Presentata il 11 maggio 1967

Ammissione della cauzione con polizza fidejussoria nelle obbligazioni contrattuali

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sul regolamento dell'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (concernente l'accettazione di fidejussioni bancarie a titolo di cauzione), così come modificato dall'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1309, e 22 maggio 1956, n. 635, prescrive che le cauzioni richieste per le obbligazioni contratte verso lo Stato possono essere prestate anche mediante fidejussione bancaria.

Tale disposizione è ripetuta anche nell'ultimo comma dell'articolo 3 del Capitolato generale di appalto per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063.

La tassativa e chiara disposizione legislativa esclude l'uso della polizza fidejussoria, rilasciata da istituti di assicurazione, senza un fondato giustificato motivo.

Infatti, nel mentre gli istituti assicurativi sono abilitati con decreto ministeriale all'esercizio del ramo cauzioni ed il regolamento sul-

la contabilità generale dello Stato li parifica agli istituti di credito di diritto pubblico ed alle banche di interesse nazionale e, con esse, li legittima ad intervenire nei casi di garanzia di diritto finanziario, non possono rilasciare fidejussioni nei casi di obbligazioni contratte verso lo Stato od Enti pubblici.

Tale esclusione comporta necessariamente un aggravio nelle spese generali cui sono soggetti gli appaltatori di opere pubbliche perché la fidejussione bancaria viene a costare il 2,75 per cento oltre le spese di commissione ed IGE, mentre la polizza fidejussoria rilasciata dagli istituti assicurativi viene a costare l'1,80 per cento più le tasse.

Tali maggiori spese ovviamente incidono sulle offerte di ribasso fatte dalle ditte concorrenti alle gare di appalto e si ripercuotono negativamente sugli Enti pubblici, sia perché i ribassi sono più sostenuti, sia perché la polizza fidejussoria è ammessa a condizione che venga accettato un ribasso d'asta aggiuntivo.

Le esposte considerazioni hanno suggerito la proposta di legge che mi onoro sottoporre all'esame ed approvazione del Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

In tutti i casi in cui è prescritta la costituzione di cauzione a garanzia di obbligazioni contratte verso lo Stato od altri Enti pubblici, l'Amministrazione può accettare anche le polizze fidejussorie alle condizioni tutte previste dalle vigenti norme positive.